

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ - DELOCALIZZAZIONE

La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche agli articoli del decreto stesso, meglio conosciuto come Decreto Dignità. Tali provvedimenti sono volti a contrastare il fenomeno delle imprese che, ricevuti gli aiuti di Stato, provvedano a delocalizzare l'attività produttiva. La norma dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio quando delocalizzano, entro i 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, fuori dagli Stati non appartenenti all'Unione Europea o non aderenti allo spazio See oppure quando, avendo ricevuto aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Prima di proseguire nell'analisi della norma, occorre ricordare come per aiuto di Stato si debba intendere qualsiasi provvedimento che implichi un trasferimento di risorse dallo Stato o altro Ente pubblico a imprese pubbliche o private, tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e che conferisce al beneficiario un vantaggio e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie degli aiuti

L'articolo 5, comma 6, D.L. 87/2018, come modificato dalla L. 96/2018, definisce la delocalizzazione quale *"trasferimento dell'attività economica specificatamente incentivata o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"*. La norma precisa che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di accertamento della decadenza, l'Amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. Oltre a ciò, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio maggiorato del tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione, aumentato di 5 punti percentuali.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

L'articolo 6, D.L. 87/2018, si pone come obiettivo di rendere più costoso il licenziamento in imprese, italiane o estere operanti in Italia, che abbiano ricevuto aiuti di Stato connessi alla valutazione dell'impatto occupazionale. Viene ora previsto che una qualsiasi impresa che abbia beneficiato di misure di aiuto di Stato che prevedano la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato

motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio. Qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 10%, il beneficio sarà ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Nelle ipotesi infradescritte, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio, per effetto della decadenza, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali.